

Allegato "A" al n. 48081/22014 Repertorio

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art.1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"E.S.CO. COMUNI S.R.L."

Art.2) La società ha per oggetto la gestione, per conto dei Comuni, dei servizi strumentali al perseguimento della propria finalità istituzionale.

La società, in conformità alle relative previsioni di legge, deve operare esclusivamente con riferimento al territorio ed alle attività strumentali al perseguimento dei fini istituzionali degli enti pubblici che partecipano al capitale sociale, direttamente o indirettamente.

In via esemplificativa ma non esaustiva, la società provvede:

- alla costruzione, gestione e manutenzione della pubblica illuminazione; la gestione del verde urbano e stradale, la gestione dei servizi informatici; la manutenzione delle strade; la gestione e manutenzione degli edifici comunali;

- alla ricerca, studio, progettazione, realizzazione, gestione, anche per conto di terzi, di interventi di risparmio energetico, di uso razionale dell'energia, di riduzione dei consumi energetici, oltre che di sfruttamento delle fonti rinnovabili a livello locale.

Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, così come delineato, la società potrà anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- operare come Energy Service Company (ESCO) avendo come obiettivo il risparmio energetico. A tale scopo la società potrà svolgere, nei confronti di terzi (privati e/o Enti pubblici), attività di consulenza tecnica, amministrativa e progettuale in campo energetico, servizi di ottimizzazione della gestione energetica e dei consumi complessivi e specifici di energia, finalizzati all'adozione di tecniche gestionali ispirate all'uso razionale dell'energia ed allo sfruttamento delle fonti rinnovabili disponibili.

In quanto ESCO, la società può anche finanziare direttamente o favorire il finanziamento di investimenti per il perseguimento del risparmio energetico con impianti ad alta efficienza energetica presso gli impianti e le strutture immobiliari proprie e dei clienti/utenti; potrà gestire direttamente o per conto dell'investitore detti investimenti, garantendo efficienza e risparmio energetico; svolgere per conto terzi il servizio energia ed in generale le attività di facility management di immobili, provvedendo all'esercizio, gestione e manutenzione degli impianti termici, elettrici o di altra natura anche come "terzo responsabile";

- produrre e/o consumare energia da fonti energetiche rinnovabili o assimilate, ovvero la produzione di energia elettrica a mezzo impianti combinati di energia e calore ai

sensi della normativa prevista dalle Leggi n. 9 e n. 10 del 9 gennaio 1991 e successive modificazioni, allo scopo della cessione a terzi utilizzatori o per autoconsumi anche dei propri soci. A tale fine potrà dotarsi degli impianti di produzione necessari al raggiungimento dello scopo sociale sia mediante realizzo in proprio degli stessi, sia acquisendone la proprietà, sia assumendo la gestione di impianti di proprietà di soci o di terzi;

- provvedere alla progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti elettrici o termici, gestione e manutenzione dei detti impianti e l'esercizio della produzione energetica ad essi connessa;

- svolgere attività nei servizi di reti tecnologiche, in particolare quelle energetiche come elettrodotti, teleriscaldamenti, reti gas ed altri vettori, comprese le attività di installazione, allacciamento, collaudo, manutenzione e gestione di impianti inerenti detti servizi, nonché lo svolgimento di attività strumentali, connesse e complementari a quelle indicate. Per il conseguimento dell'oggetto sociale e per ogni iniziativa connessa all'attività sociale la società può compiere, purchè non in via prevalente e senza offerta al pubblico e fermo restando quanto sopra specificato, qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare (con esclusione delle attività previste dalla legge 2 gennaio 1991 n.1) ed immobiliare in quelle forme e con quelle modalità che siano riconosciute più convenienti ed utili dall'organo amministrativo nonchè sempre con le citate limitazioni, potrà assumere o concedere partecipazioni azionarie, interessenze e quote in altre società, aziende od Enti, sia direttamente sia indirettamente, ed anche sotto forma di sovvenzioni od associazioni sia in Italia sia all'estero.

La società può, tra l'altro, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di debiti di terzi nonchè effettuare ogni altra operazione ritenuta opportuna dall'organo amministrativo, con espressa esclusione delle attività regolamentate dalla Legge 5 Luglio 1991 n.197.

In ogni caso sono espressamente e tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo n.385/1993 nonchè quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'art.1 della Legge 2 gennaio 1991 n.1 e successive modifiche ed integrazioni e quelle di mediazione di cui alla Legge 7 marzo 1996 n.108.

Art.3) La società ha sede in Trescore Balneario.

L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art.2365 Comma II Cod.Civ., ha la facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, filiali, depositi, agenzie sia in Italia che

all'estero.

Art.4) Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Art.5) La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci a' sensi di legge.

CAPITALE

CAPITALE - CONFERIMENTI

Art.6) Il capitale della Società è di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

Art.7) Possono essere conferiti in sede di aumento del capitale Sociale tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.

AUMENTO DEL CAPITALE

Art.8) L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione spettante ai Soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter cod.civ..

La relativa deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri Soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

Ogni comunicazione ai Soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli Amministratori a mezzo raccomandata A.R.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

Art.9) La relazione degli Amministratori e le osservazioni del Collegio Sindacale/Sindaco Unico/Revisore, in quanto nominati, non devono essere depositate presso la sede Sociale anteriormente all'assemblea ma esaurientemente illustrate nella stessa.

In ogni caso gli Amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

PARTECIPAZIONI E DIRITTI DEI SOCI

Art.10) I diritti Sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo quanto previsto dal presente statuto.

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi da esso ritenuti convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse al tasso legale.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la

vendita all'incanto della partecipazione del Socio moroso.

**Limiti e modalità di trasferimento delle PARTECIPAZIONI
e dei relativi diritti**

Diritto di prelazione

Trasferimento per atto fra vivi

Art.11) Le quote sociali sono divisibili.

Le quote sono trasferibili ove consentito dalla legge.

In ogni ipotesi di "trasferimento" delle quote per atto fra vivi:

- della proprietà o della nuda proprietà, in tutto o in parte, della partecipazione;
- di diritti reali (pegno o usufrutto), ivi compresa la costituzione degli stessi;
- dei diritti di sottoscrizione e/o d'opzione in sede di aumento del capitale sociale e di prelazione della parte di aumento del capitale che rimanga inoptato;

competete a favore degli altri soci il diritto di prelazione come di seguito disciplinato.

Viene precisato a questo proposito che:

- con il termine "trasferimento" s'intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, in via meramente esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "forzata", "in blocco" o "coattiva", l'assegnazione ai soci - anche in sede di liquidazione e di operazioni di recesso o, comunque, di riduzione del capitale -, la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione, ecc.) in forza del quale si consegua in via diretta od indiretta il risultato del mutamento di titolarità della proprietà o della nuda proprietà della partecipazione o il trasferimento o la costituzione di diritti reali (pegno o usufrutto) o di trasferimento di diritti d'opzione sulle partecipazioni stesse;

- per le partecipazioni che siano intestate a società fiduciaria, sono considerate "trasferimento" di partecipazioni, a tutti gli effetti della presente clausola, ogni modificazione del soggetto fiduciante e qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria e dal soggetto fiduciante e la società fiduciaria sarà obbligata, unitamente al soggetto fiduciante, ad eseguire le comunicazioni ai soci ed all'organo amministrativo previste dal presente articolo e a non effettuare le suddette modificazioni se non in conformità al disposto del presente statuto.

A parziale deroga di quanto previsto dal presente articolo viene escluso il diritto di prelazione:

- nei trasferimenti fra fiduciante e società fiduciaria finalizzati all'instaurazione di un mandato fiduciario ed in quelli fra società fiduciaria ed originario fiduciante

finalizzati alla cessazione dello stesso, a condizione che

vengano esibiti i relativi contratti e, da parte della società fiduciaria, le scritturazioni del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalle quali risulti il mandato fiduciario fra il fiduciante e la società fiduciaria in questione e quest'ultima dichiarare formalmente di accettare espressamente l'osservanza delle norme del presente statuto relative al trasferimento della partecipazione ed al diritto di prelazione.

La richiesta di esercizio della prelazione può esercitarsi solo per l'intero di ciò di cui è proposto il trasferimento.

Se sussiste concorso fra più richiedenti, ciascuno di loro effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota già di propria titolarità.

Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria quota, deve offrirla in via di prelazione agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarla in proporzione alla quota da essi posseduta.

L'offerta - da effettuarsi tramite l'organo amministrativo - deve indicare il prezzo richiesto per la vendita della quota o parte di essa, le condizioni della vendita e le relative garanzie, nonché le generalità di colui o di coloro (in caso di società fiduciaria dovrà essere indicato anche il fiduciante) ai quali, se i soci non esercitassero la prelazione, l'offerente la cederebbe.

L'offerta è fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al rappresentante legale della società il quale ne darà entro quindici giorni dal ricevimento avviso raccomandato a tutti gli altri soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle quote offerte debbono darne comunicazione raccomandata al rappresentante legale della società, e ciò a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra.

Se nel termine di cui sopra taluno dei soci non avrà esercitato, in tutto o in parte, la prelazione di che trattasi, gli altri soci hanno diritto di sostituirsi, sempre in proporzione alle rispettive quote nella prelazione non esercitata, dandone comunicazione per raccomandata con ricevuta di ritorno al legale rappresentante.

Verificandosi tale ipotesi il rappresentante legale della società ne darà, entro dieci giorni dal ricevimento, avviso raccomandato a tutti i soci ed i soci che intendono sostituirsi a quelli che non hanno esercitato la prelazione, dovranno darne comunicazione raccomandata ad esso rappresentante entro quindici giorni dal ricevimento dell'avviso stesso.

Se nei termini suddetti i soci non avranno complessivamente esercitato in tutto o in parte i diritti di prelazione loro riservati, il venditore potrà cedere le proprie quote o parte

di esse a colui od a coloro le cui generalità egli ha comunicato al momento dell'offerta.

Qualora una società fiduciaria partecipi al capitale sociale la reintestazione delle quote ai propri fiducianti non dà luogo all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci.

Quanto disposto per la vendita delle quote è applicabile anche per la vendita dei diritti di opzione.

Ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, Cod. Civ., viene costituito a favore del socio VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L. il diritto particolare, che spetterà solo a condizione che l'operazione non faccia scendere la partecipazione di VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L. al di sotto del dieci per cento del capitale sociale, di trasferire liberamente, senza che agli altri soci competa alcun diritto di prelazione, parte della partecipazione dallo stesso detenuta a favore di altri enti pubblici o a società partecipate in maggioranza da Enti Pubblici Territoriali a condizione che il soggetto acquirente non venga a detenere a seguito dell'operazione una partecipazione superiore al dieci per cento del capitale sociale. Il diritto particolare sopra attribuito al socio VALCAVALLINA SERVIZI Srl non è mai trasferibile. Il diritto in oggetto si estingue quando la partecipazione del socio VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L. non sia pari o superiore al dieci per cento del capitale sociale.

Art.12) Qualsiasi atto fra vivi venga stipulato in violazione di quanto disposto dal precedente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei Soci cosicchè la Società non può iscriverne l'avente causa nel libro Soci ed il Socio non potrà comunque esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto, il diritto di partecipare sotto qualsiasi forma alla vita Sociale, il diritto di ripartizione del patrimonio Sociale in sede di liquidazione della Società, e non potrà alienare la quota con effetto verso la Società e gli altri Soci.

Art.13) Per "trasferimento a causa di morte" si intende esclusivamente la successione, legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare, a persona fisica Socia.

In caso di morte del Socio le quote ed i relativi diritti si trasferiscono automaticamente agli eredi o legatari, i quali dovranno nominare un rappresentante comune, pienamente capace di agire, comunicandone il nominativo alla Società entro dieci giorni dal termine di cui sopra. Si applicheranno gli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Art.14) Il decorso dei termini previsti dal precedente articolo 11 resterà sospeso dal 1 agosto al 30 agosto e dal 20 dicembre al 7 gennaio di ogni anno. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è

differito alla fine di detto periodo.

Costituzione del diritto di pegno e di altri diritti reali di godimento

Art.15) In caso di costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sulle quote, il diritto di voto deve rimanere in capo al Socio che concede il diritto reale, a meno che tutti gli altri Soci unanimi concedano autorizzazione scritta al trasferimento del diritto di voto al titolare del diritto reale.

In caso di costituzione del diritto di pegno il soggetto garantito dal pegno deve espressamente accettare che, in caso di escussione della garanzia, sarà rispettato il disposto del presente statuto in materia di prelazione. Tale previsione non si applica nell'ipotesi in cui le quote concesse in pegno rappresentino la totalità del capitale sociale oltre che nell'ipotesi in cui, in presenza di costituzione in pegno di quote non rappresentative della totalità del capitale sociale, tutti i Soci che non costituiscono le quote in pegno concedano unanimi rinuncia scritta all'esercizio della prelazione nell'ipotesi di escussione della garanzia.

DIRITTO DI RECESSO

Art.16) Il diritto di recesso compete, nei soli casi di legge, al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:

* è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;

* il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

* il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art.2473 Cod.Civ.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

Art.17) Sono riservate alla competenza dei soci le seguenti

decisioni:

a - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b - la nomina e la revoca dell'organo amministrativo e l'attribuzione dei relativi compensi;

c - la nomina dei sindaci/sindaco unico e del presidente del collegio sindacale o del revisore e l'attribuzione dei relativi compensi;

d - le modificazioni dell'atto costitutivo;

e - la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

f - le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;

g - le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, Cod.Civ..

Sono inoltre riservate ai soci le decisioni relative al compimento degli atti di amministrazione inerenti la cessione dell'azienda e/o di rami d'azienda nonché le decisioni che il consiglio di amministrazione sottoponga alla loro approvazione.

Decisioni in forma assembleare

Art.18) Nei casi previsti dalla legge oppure quando lo richiedono uno o più amministratori ovvero un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni sono assunte dai soci mediante delibera assembleare.

Decisioni in forma non assembleare

Art.19) Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte dei soci. Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di

approvazione di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 Cod.Civ.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

Convocazione dell'assemblea

Art.20) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in Lombardia.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale/sindaco unico/revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

a) lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti gli aventi diritto, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti gli aventi diritto, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso.

Assemblea totalitaria

Art.21) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi/sindaco unico (se nominati) sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da

trattare, senza aver manifestato opposizione.

Diritto di intervento all'assemblea

Art.22) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.

Rappresentanza del socio in assemblea

Art.23) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci/sindaco unico/revisore, se nominati.

Svolgimento dell'assemblea

Art.24) L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente.

Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, il verbale è redatto da Notaio.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Maggioranze assembleari

Art.25) Le deliberazioni assembleari sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano i due terzi del capitale sociale per le decisioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo o statuto sociale e al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una

rilevante modificazione dei diritti dei soci, oltre che per l'approvazione delle delibere aventi ad oggetto:

- distribuzione dei dividendi e dei fondi di riserva in misura superiore alla metà dell'importo distribuibile ai sensi di legge e di statuto;
- aumento a pagamento e riduzione volontaria del capitale sociale;
- trasformazione, fusione, scissione;
- scioglimento anticipato o liquidazione della società e nomina liquidatori;
- il consenso per il compimento degli atti gestionali inerenti la cessione dell'azienda e/o di rami d'azienda.

AMMINISTRAZIONE

Art.26) L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da tre membri, o cinque o sette membri, secondo il numero determinato dai Soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per il periodo, non superiore a tre anni, fissato dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione del termine, essi durano in carica fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo anno successivo a quello in corso all'atto della nomina.

Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio decade e deve essere convocata l'assemblea per la sua integrale sostituzione.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione elegge il presidente su designazione del socio VALCAVALLINA SERVIZI Srl; possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza od impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della nomina.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea per ogni esercizio può altresì assegnare un compenso agli amministratori; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili.

Il consiglio di amministrazione potrà eleggere tra i suoi componenti uno o più consiglieri delegati, precisandone i poteri.

Ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, Cod.Civ., i soci VALCAVALLINA SERVIZI S.R.L. e BERGAMO GREEN ENERGY S.R.L. hanno, ciascuno, diritto a partecipare all'amministrazione della società nominando e revocando:

- la VALCAVALLINA SERVIZI S.R.L. n. 1 (uno) componente del consiglio di amministrazione in caso di consiglio composto da

tre membri, n. 2 (due) componenti in caso di consiglio composto da cinque membri e n. 3 (tre) componenti in caso di consiglio composto da sette membri;

- la BERGAMO GREEN ENERGY S.R.L. n. 2 (due) componenti del consiglio di amministrazione in caso di consiglio composto da tre membri, n. 3 (tre) componenti in caso di consiglio composto da cinque membri e n. 4 (quattro) componenti in caso di consiglio composto da sette membri.

Se il socio cessa di far parte della società e successivamente rientra nella compagine sociale non riacquisirà il diritto particolare in oggetto.

Il diritto particolare sopra attribuito ai soci non è mai trasferibile.

In caso di trasferimento totale o parziale della relativa partecipazione in società, il diritto in oggetto si estingue e alla partecipazione in oggetto tornano a spettare i diritti proporzionali alla partecipazione al capitale.

I soci dovranno esercitare il proprio particolare diritto di nomina entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'organo amministrativo in carica, mediante comunicazione scritta trasmessa alla società. Il mancato esercizio del diritto di nomina nei termini di cui sopra, obbliga l'organo amministrativo in carica (ovvero anche uno solo dei soci se non vi è in carica l'organo amministrativo) a convocare l'assemblea dei soci per assumere la delibera di nomina.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli nominando i nuovi amministratori designati a norma del particolare diritto di nomina. La mancata designazione da parte del soggetto titolare del diritto particolare nel termine di trenta giorni dalla richiesta deve intendersi come rinuncia alla designazione con conseguente riconoscimento in capo agli amministratori superstiti del diritto di liberamente nominare a maggioranza i nuovi amministratori. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

L'esercizio del potere di revoca, con contestuale nomina di un nuovo membro dell'organo amministrativo, dovrà avvenire con dichiarazione scritta trasmessa alla società con ricevuta di ritorno.

In tutte le ipotesi in cui i diritti in oggetto si estinguono senza una contestuale deliberazione modificativa dello statuto, come sopra previsto, l'organo amministrativo dovrà - entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ha prodotto l'estinzione del diritto - depositare presso il registro delle imprese apposita comunicazione e depositare il testo aggiornato dello statuto.

Art.27) Il consiglio di amministrazione si riunirà presso la sede sociale o altrove, purchè in Lombardia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un componente in caso di

consiglio composto da tre membri, due componenti in caso di consiglio composto da cinque membri, tre componenti in caso di consiglio composto da sette membri.

Alla convocazione del consiglio di amministrazione provvede il presidente a mezzo avviso da inviare a ciascun amministratore nonchè ai sindaci effettivi/sindaco unico, se nominati, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Tale avviso dovrà essere inviato con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

a) lettera inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti gli aventi diritto, entro la data e l'ora stabilite per l'adunanza, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti gli aventi diritto, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'adunanza, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima della data fissata. In caso di convocazione mediante posta elettronica o telefax occorre che i destinatari di dette comunicazioni riconoscano di averle effettivamente ricevute.

In tali comunicazioni il presidente indicherà gli argomenti da trattare.

Art.28) Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito quando, anche in assenza delle suddette formalità, sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti ed almeno un sindaco/sindaco unico/revisore, se nominati, e tutti gli aventi diritto ad intervenire assenti siano stati previamente informati della riunione ed abbiano rilasciato apposita dichiarazione scritta nella quale attestino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art.29) Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quegli atti che per legge sono riservati all'assemblea dei soci.

E' tuttavia necessario il consenso preliminare dei soci per il compimento degli atti gestionali inerenti la cessione dell'azienda e/o di rami d'azienda.

Art.30) La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente, al vice presidente ed agli amministratori delegati, se nominati e nei limiti della delega.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre facoltà di nominare direttori, direttori generali, procuratori e mandatari in genere per determinati atti e categorie di atti. I suddetti poteri si intendono elencati in via esemplificativa.

BILANCIO ED UTILI

Art.31) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai Soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso nel caso di Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora, a giudizio del medesimo Organo Amministrativo, particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano.

Dopo gli adempimenti di legge, gli utili netti derivanti dal bilancio - prelevato almeno il 5% per la formazione della riserva legale - fino a che questa non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti, secondo quanto deliberato dall'assemblea, in base alla proposta del consiglio di amministrazione.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 32) L'organo di controllo in forma collegiale o monocratica è costituito nei modi e con le tipologie ammesse dalla disciplina tempo per tempo vigente, nominato e funzionante ai sensi di legge.

Nei casi di legge o laddove deliberato dall'assemblea, la revisione legale dei conti può essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Il collegio sindacale/sindaco unico/revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Nei casi previsti dalla legge la revisione legale dei conti è esercitata da un collegio sindacale, salvo che l'assemblea, con i quorum di cui al precedente art.25 e il voto favorevole di tutti i soci cui spetta il diritto particolare di nomina ai sensi del successivo comma del presente articolo, non decida di affidarlo ad un sindaco unico.

In caso di nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, Cod.Civ., i soci VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L. e BERGAMO GREEN ENERGY S.R.L. hanno, ciascuno, diritto alla nomina:

- la VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L. n. 1 (uno) sindaco effettivo e di un sindaco supplente;
- la BERGAMO GREEN ENERGY S.R.L. n. 2 (due) sindaci effettivi e di un sindaco supplente.

Se il socio cessa di far parte della società e successivamente rientra nella compagine sociale non riacquisirà il diritto particolare in oggetto.

Il diritto particolare sopra attribuito ai soci non è mai trasferibile.

In caso di trasferimento totale o parziale della relativa partecipazione in società, il diritto in oggetto si estingue e alla partecipazione in oggetto tornano a spettare i diritti proporzionali alla partecipazione al capitale.

I sindaci/sindaco unico/revisore restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Salvo diversa deliberazione dell'assemblea al collegio sindacale/sindaco unico compete il controllo contabile.

CONTROLLO AMBIENTALE

Art. 33) Viene istituita all'interno della società la funzione di "controllo ambientale" che avrà il compito di controllare il rispetto di tutte le norme di legge, di regolamento e di convenzione in materia ambientale, con particolare riferimento al processo produttivo e alle emissioni in

atmosfera e sul territorio.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il soggetto deputato a svolgere tale funzione nella persona, all'uopo qualificata, designata dal socio VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L. ed attribuisce allo stesso il relativo compenso.

Il soggetto nominato ai sensi del precedente comma resterà in carica per il periodo determinato all'atto della sua nomina e decadrà alla decadenza del consiglio di amministrazione che l'ha nominato.

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

Art.34) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., che, salvo diversa pattuizione scritta, si intenderanno senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

COMUNICAZIONI

Art.35) Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi quali risultanti dal libro soci.

Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni ed essere quindi annotate a cura di un amministratore.

Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci/sindaco unico/revisore ed ai liquidatori devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, presso la loro residenza ovvero all'indirizzo presso il quale gli stessi abbiano eletto domicilio per la carica ricoperta.

Le comunicazioni alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, alla sede della stessa quale risultante dal registro delle imprese.

LIBRO SOCI

Art.36) La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci nonchè, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

A condizione che siano rispettati i vincoli e le limitazioni statutarie, i trasferimenti delle partecipazioni e la costituzione di diritti - anche di garanzia - su di esse,

avranno effetto nei confronti della società e legittimeranno

l'esercizio dei diritti sociali:

- per quanto riguarda quelli derivanti da atti tra vivi, dal momento dell'iscrizione nel Libro Soci su richiesta anche di uno degli aventi diritto, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento o la nascita di un diverso diritto e l'avvenuto deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese;

- per quanto riguarda quelli a causa di morte, dal momento dell'iscrizione nel Libro Soci, su richiesta dell'erede o del legatario, previo deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese e presentazione alla società della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro stesso dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni (art. 7 del R.D. 20 marzo 1942 n. 239).

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.37) La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato dalla assemblea dei soci.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.38) Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci/sindaco unico/revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo

stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro o al collegio arbitrale come sopra nominato.

Le modifiche dell'atto costitutivo, modificative o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Art.39) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni. Si fa riferimento, inoltre, alle norme di legge in tema di società strumentali al perseguimento di finalità istituzionali di enti locali.

F.to Pesenti Gian Battista

F.to Armando Santus Notaio (l.s.)